



Regione Molise

Presidente della Regione Molise

COMMISSARIO *AD ACTA* PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO

Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20.1.2012

DECRETO

N. 13

DEL 21/5/2012

OGGETTO

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 20.1.2012. PUNTO 7)
CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EROGATORI. COMUNITÀ DI
RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE (CRP) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "G. FALCONE" DI GAMBATESA
- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - PROVVEDIMENTI.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Attività Socio-Assistenziali
(DOTT.SSA CARLA SEVERINO)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Assistenza Socio-Sanitaria
(DOTT. MICHELE COLAVITA)

IL DIRETTORE GENERALE

Direzione Generale per la Salute
(DOTT. ANTONIO FRANCIONI)



Regione Molise

Presidente della Regione Molise

COMMISSARIO *AD ACTA* PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO

Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20.1.2012

DECRETO N. 13

DEL 21/5/2012

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 20.1.2012 PUNTO 7)
CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EROGATORI. COMUNITÀ DI
RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE (CRP) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "G. FALCONE" DI GAMBATESA
- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - PROVVEDIMENTI.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO *AD ACTA*

PREMESSO CHE:

con deliberazione 30 marzo 2007, n. 362, la Giunta regionale ha approvato l'accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra la Regione Molise e i Ministeri della salute e dell'economia con l'allegato Piano di riqualificazione funzionale e di riequilibrio economico del SSR (Piano di rientro), a norma dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

con delibera del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avvalendosi delle strutture tecniche ed amministrative della Regione;

con successiva deliberazione 20 gennaio 2012, il Presidente della Regione è stato confermato quale Commissario *ad acta* per gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del Piano di rientro, tra cui la conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori di prestazioni e servizi (punto 7 della deliberazione);

con delibera del Consiglio dei Ministri di pari data, il dott. Nicola Rosato è stato nominato *sub* Commissario *ad acta* per affiancare il Commissario nei predetti adempimenti;

l'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92, detta norme di indirizzo cui le regioni devono attenersi per riconoscere l'accREDITAMENTO istituzionale;

VISTA la LR del 24 giugno 2008, n. 18, *Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 15 e ss che disciplinano il procedimento per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, titolo necessario per la stipula degli accordi contrattuali;

CONSIDERATO che col predetto Piano di rientro la Regione Molise ha assunto l'impegno di adeguare il proprio piano sanitario a quello nazionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo linee guida allegate al Piano stesso, che, per la garanzia di erogazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA), prescrivono

Il Presidente della Giunta Regionale - Commissario *ad acta*

di rendere coerente l'offerta sanitaria con la domanda di assistenza sanitaria ed, in particolare, per la domanda generata dalla cronicità;

VISTI:

- il Progetto Obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000", approvato con DPR 1° novembre 1999 (GU 22.11.1999, n. 274);
- l'Accordo Stato – Regioni – Province autonome – Autonomie locali, approvato dalla Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 43/CU);

VISTO il DM del 24 maggio 1995 che definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle Strutture destinate ad ospitare pazienti psichiatrici;

CONSIDERATO che, per dare attuazione agli impegni assunti con l'accordo stipulato per il Piano di rientro, la Direzione Generale V dell'Assessorato alle Politiche per la Salute ha convocato nell'anno 2009 i rappresentanti legali delle Strutture provvisoriamente accreditate per informarli del termine per chiedere l'accreditamento istituzionale;

VISTA l'istanza 9 dicembre 2009 (protocollo d'arrivo 17012/2009) con cui la società Cooperativa sociale "G. Falcone" di Gambatesa (CB), già accreditata provvisoriamente, ha chiesto l'accreditamento istituzionale per n. 14 posti letto in regime residenziale (n. 10 pl per utenti regionali e n. 4 pl per utenti di altre regioni) e n. 3 posti in regime semiresidenziale;

VISTO il DPR 14 gennaio 1997: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" che, tra l'altro, rimanda all'allegato A) al DPCM 22 dicembre 1989 la definizione dei requisiti minimi strutturali per le Strutture con oltre dieci posti letto;

VISTA la LR 6 novembre 2002, n. 30, *Tutela della salute mentale*, che all'art. 9 conferma in 14 il numero delle Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), già Centri di Recupero Psichiatrici, ne determina la dotazione dei posti letto destinati ai pazienti con residenza effettiva nella regione Molise (n. 10 pl ciascuna per un totale di 140 pl) e dà la possibilità a ciascuna Comunità, "se i requisiti lo consentono", di aver altri cinque posti letto per i pazienti provenienti da altre regioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2004, n. 1, applicativo della predetta Legge n. 30, che, alla lett. a) del punto C) "Strutture Residenziali" del par. 16.2. "Area territoriale: il Centro di Salute Mentale", stima in 140 posti letto il fabbisogno assistenziale della Regione Molise nelle Comunità di Riabilitazione Psicosociale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1135 del 4 novembre 2008 DGR n. 361/2007. Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Molise sottoscritto in data 27/02/2007. P.O. di rientro 2007/2008/2009. Obiettivo Operativo 11.3. Provvedimenti *conferma manuale di disciplina dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie. Provvedimenti.*, di approvazione definitiva del Manuale di disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 738 del 13 luglio 2009 *Piano Operativo di Rientro Triennio 2007/2008/2009 – Obiettivo Operativo n. 11.3 Disciplina requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture socio-sanitarie. Provvedimenti*, con la quale è stata approvato il Manuale dei requisiti generali e specifici per le strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno che, al paragrafo *Requisiti strutturali Struttura residenziale ad alta attività terapeutico socio-riabilitativa (CRP)* del cap. *Presidi di tutela della salute mentale*, prevede per ciascuna Comunità "10 posti letto residenziali più 3 posti letto semiresidenziali per pazienti residenti in regione. È altresì consentito avere, se i requisiti lo

consentono, una recettività massima di altri 5 posti letto residenziali per pazienti provenienti da altre regioni”;

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni di Giunta Regionale in materia di procedure per l’accreditamento:

- n. 102 del 9 febbraio 2007, “Comma 796 legge 27 dicembre 2006 lettere t) e u). Comitato Regionale per l’Accreditamento delle Strutture Sanitarie - CRASS”;
- n. 893 del 1° agosto 2008, “P.O. di rientro 2007/2009. Obiettivo specifico 11 - Obiettivo Operativo 11.3. DGR n. 102 del 09.02.08 e LR. n. 18 del 24 giugno 2008: “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. Provvedimenti di organizzazione”;
- n. 77 in data 2 febbraio 2009 recante: “P.O. di rientro 2007/2009. LR n. 18 del 24 giugno 2008: ”Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. DGR n. 893 dell’1.8.2008. Indirizzi”;
- n. 110 del 16 febbraio 2009, “P.O. di rientro 2007/2009. LR n. 18 del 24.6.2008: *Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*. DGR n. 893 dell’1.8.2008. Ulteriori provvedimenti”;

VISTA la DGR del 31 maggio 2010, n. 413, nella quale si prevede il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-sanitario per coloro i quali siano in possesso di un’esperienza lavorativa almeno decennale presso Strutture Socio Sanitarie o socio assistenziali, con mansioni attinenti alle qualifiche di cui alla DGR n. 1374 del 15.12.2008, ma sprovvisti di titolo, mediante la frequenza di un corso di 550 ore in luogo delle 1.000 minime previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001;

ACCERTATO, dalla verifica ispettiva effettuata dal Gruppo di Accreditamento Regionale - GAR, organismo tecnico del CRASS, nominato con DGR 9 giugno 2007, n. 102, giusta verbali di verifica 2 agosto 2010 e della riunione del CRASS 9 giugno 2007, (allegati al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), che la struttura “Società Cooperativa Sociale G. Falcone” con sede in Gambatesa (CB) può essere accreditata istituzionalmente con la prescrizione, a pena di decadenza dall’accreditamento, di comunicare al termine del relativo corso di formazione il conseguimento dell’attestato di Operatore Socio-Sanitario - OSS di 13 lavoratori elencati nella comunicazione della struttura 18 febbraio 2011;

RILEVATO quanto disposto in materia di accreditamento istituzionale dal Patto per la Salute di cui all’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009;

TENUTO CONTO altresì di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 796, lettere s), t) ed u);

VISTA la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del DL 29 dicembre 2010, che, al comma 35 dell’art. 2, proroga al 1° gennaio 2013 la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture Socio-sanitarie private;

TENUTO CONTO che il rilascio del presente provvedimento di accreditamento istituzionale risulta coerente con la programmazione sanitaria regionale concernente il fabbisogno delle strutture socio sanitarie di cui ai provvedimenti sopra citati;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di:

- rilasciare alla Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP) Società Cooperativa Sociale “G. Falcone” con sede in Gambatesa l’accreditamento istituzionale quale Struttura residenziale ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (CRP) per n. 14 posti letto in regime residenziale (n. 10 pl per utenti regionali e n. 4 pl. extraregionali) e n. 3 posti in regime semiresidenziale per le seguenti attività dirette ad utenti di esclusiva competenza psichiatrica: erogazione di prestazioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l’attuazione di programmi di riabilitazione psico-sociale orientati alla tutela della persona e allo sviluppo dell’abilità, o anche alla realizzazione di esperienza di vita autonoma, comprese le funzioni riabilitative ospedaliere;
- rilasciare tale accreditamento istituzionale con la prescrizione che il titolo di Operatore Socio-sanitario sia acquisito dal personale operante presso la precitata Comunità entro il 31.12.2012, in caso contrario, ai sensi dell’art. 21 della LR n. 18/2008, l’accreditamento sarà di fatto e di diritto dichiarato decaduto;
- dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale, a norma dell’art. 8 quater comma 2 del D.Lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, non costituisce vincolo per l’Azienda Sanitaria Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del succitato decreto legislativo, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

In virtù dei poteri conferiti con la delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012;

DECRETA

le premesse sono parte integrante del presente atto:

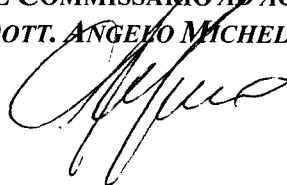
- conformemente ai verbali di verifica del 2 agosto 2010 e della riunione tecnica del CRASS del 9 giugno 2011 ed in coerenza con il fabbisogno assistenziale regionale di cui alla lett. a) – punto C) – par. 16.2. del Regolamento Regionale 26 gennaio 2004, n. 1, applicativo della Legge Regionale n. 30 del 6 novembre 2002, di rilasciare, ai sensi dell’art. 17 della LR 24 giugno 2008, n. 18, alla Società Cooperativa Sociale “G. Falcone” con sede in Gambatesa (CB) l’accreditamento istituzionale, sotto la condizione di cui al successivo punto del dispositivo, quale Struttura residenziale ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (CRP) per n. 14 posti letto in regime residenziale (n. 10 pl per utenti regionali e n. 4 pl. extraregionali) e n. 3 posti in regime semiresidenziale per le seguenti attività dirette ad utenti di esclusiva competenza psichiatrica: erogazione di prestazioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l’attuazione di programmi di riabilitazione psico-sociale orientati alla tutela della persona e allo sviluppo dell’abilità, o anche alla realizzazione di esperienza di vita autonoma, comprese le funzioni riabilitative ospedaliere;
- che l’accreditamento istituzionale s’intenderà definitivamente perfezionato quando la struttura comunicherà l’avvenuto conseguimento da parte di 13 lavoratori indicati nella lettera del 18 febbraio 2011, dell’attestato di Operatore Socio-sanitario - OSS entro e non oltre il 31 dicembre 2012. In mancanza di ottemperanza alla prescrizione, l’accreditamento s’intenderà decaduto di fatto e di diritto dal 1° gennaio 2013;
- di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale, a norma dell’art. 8 quater - comma 2 - del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, non costituisce vincolo per l’Azienda Sanitaria Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del succitato decreto legislativo, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

- L'accreditamento istituzionale ha una durata di 3 anni dalla data del presente provvedimento e non potrà essere rinnovato tacitamente. Il legale rappresentante della *Società Cooperativa Sociale "G. Falcone"* di Gambatesa, ai sensi dell'art. 17 – 4° comma – della LR. 24 giugno 2008, n. 18, con cadenza triennale ed almeno sei mesi prima dello scadere del triennio, dovrà presentare alla Regione Molise la domanda di rinnovo corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento secondo la normativa vigente all'epoca dell'istanza di rinnovo.
- L'accreditamento istituzionale s'intende rinnovato con la conferma della corrente classificazione se entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o variazione circa la qualità e quantità di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale.
- Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento, la Regione potrà verificare la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e, in caso di perdita di uno o più requisiti, diffidare la Struttura a provvedere alla regolarizzazione, dopo averle concesso un termine di 60 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Trascorso questo periodo, la Regione potrà confermare l'accreditamento, revocarlo per perdita di uno o più requisiti o sospenderlo fino al ripristino degli stessi.

Il presente provvedimento è notificato alla Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP) *Società Cooperativa Sociale "G. Falcone"* di Gambatesa - nella persona del Legale Rappresentante - e all'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise.

Il presente decreto, composto da n. 3 pagine di cui occupa n. 5 facciate, e da n. 2 allegati, sarà pubblicato sul BURM e inviato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(ON. DOTT. ANGELO MICHELE IORIO)



Visto:

IL SUB COMMISSARIO AD ACTA
(DOTT. NICOLA ROSATO)

